



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
TERZA SEZIONE CIVILE

Nella procedura esecutiva avente n. 138/2020 R.G.E.,

**il Giudice**

**vista** la nota depositata dal professionista delegato alla vendita;

**rilevato** che l'ultimo esperimento d'asta è andato deserto;

**evidenziato** che, alla luce del numero di esperimenti di vendita fino ad ora svolti, l'effettuazione di una gara telematica risulterebbe *“pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura”* ex art. 569, c. 4, c.p.c.;

**visto** l'art. 591 *ter* c.p.c.;

**DISPONE**

che il delegato alla vendita proceda alla fissazione di un ulteriore esperimento di vendita senza incanto al valore (c.d. prezzo base) pari a quello dell'ultimo esperimento di vendita tenuto diminuito di un quinto e che, in caso di esito infruttuoso, esperisca un ulteriore tentativo di vendita, sempre senza incanto, ad un prezzo pari al precedente prezzo base diminuito di un ulteriore quinto, avendo sempre cura di precisare nell'avviso di vendita che saranno considerate valide le offerte anche inferiori di un quarto rispetto al prezzo così come determinato;

**DISPONE**

che il professionista delegato indichi sempre il valore numerico del prezzo base d'asta e dell'offerta minima, attenendosi nel resto al contenuto della delega già conferita.

Si comunichi.

Milano, 13/02/2025

IL GIUDICE  
dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA

